COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **aprile,** alle ore 20.45 nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in pubblica seduta di prima convocazione, come da determinazione sindacale del 19.04.2016.

Risultano presenti al momento della discussione dell'argomento in oggetto i sigg.ri:

	presente	assente
MAFFEZZINI Tiziano - Sindaco	**SI**	
DELLA VALLE Valerio	**SI**	
CHIESA Walter	**SI**	
DELLA VALLE Arnaldo	**SI**	
MAFFINA Danilo	**SI**	
SIMONINI Elena	**SI**	
BALGERA Luca	**SI**	
PASINI Danilo	**SI**	
MORETTI Donatella	**SI**	
GABRIELI Francesco	**SI**	
TONDINI Sabrina Barbara	**SI**	
	11	=

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Segretario Comunale **Annalisa PANSONI.**

Il signor **Tiziano MAFFEZZINI**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e alle ulteriori fattispecie previste sempre dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, comma 2, lettera a, b, c, d;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), atto che regola, fra l'altro, anche la componente IMU;

Richiamata la delibera consiliare n. 12 del 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote/detrazioni IMU per l'anno 2015;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;

Considerato che per l'anno 2016 il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, recita *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ....(omissis). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa rifiuti (Tari) .(omissis)"*;

Rilevato che:
- anche per il 2016 è vigente il comma 380, lettera f), dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU, come previsto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (già esenti dal 2012 per i comuni montani);
- i terreni agricoli sono esenti così come ristabilito dal D.L. n. 4 del 24.01.2015, art. 1, e ribadito dal comma 13) dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 10, lettera a), della Legge n. 208/15 ha abrogato la facoltà per i comuni di introdurre l'equiparazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado a decorrere dal 01.01.2016; lo stesso comma, alla lett. b),

ha poi disciplinato a livello nazionale le agevolazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 avente ad oggetto "*Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016.*";

Richiamato, in particolare, l'art. 21 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Ritenuto di dover stabilire, in applicazione della vigente normativa, le aliquote/detrazioni IMU per l'anno 2016;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con undici voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) Di stabilire, per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:
La definizione di abitazione principale e pertinenze è disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale. Ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3, della L. 147/2013, sono equiparate all'abitazione principale, così come previsto anche dal Regolamento Comunale: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis della Legge n. 80/2014). Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze

Aliquota di base stabilita dalla normativa per le sole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9
0,4% (zero virgola quattro per cento) (gettito interamente devoluto al Comune)
DETRAZIONI: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2) UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA "A" (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) CONCESSE DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE IN USO GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI, I QUALI LE OCCUPANO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE GLI STESSI ABBIANO LA PROPRIA RESIDENZA NELL'ABITAZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE GRATUITA
Aliquota applicata
0,86% (zero virgola ottantasei per cento) (gettito interamente devoluto al Comune) **Base imponibile: ridotta del 50%**
3) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
Aliquota di base stabilita dalla normativa
0,2% (zero virgola due per cento) (gettito interamente devoluto al Comune) - (1)
(1) l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricato in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge.
4) AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
Aliquota applicata
0,86% (zero virgola ottantasei per cento) - per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D il gettito è così ripartito: a) l'aliquota di base dello 0,76% è di intera competenza dello Stato **b) il differenziale di aliquota dello 0,10% è di intera competenza del Comune** - per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili il gettito ad aliquota dello 0,86% **è interamente di competenza del Comune**

2) Di prendere atto:

a) di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 in merito ai comodati d'uso, che all'art. 1, comma 10, lettera a-bis, dispone quanto segue:

"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
…… omissis…… "

b) di quanto indicato nella Risoluzione prot. n. 3946 del 17 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale emanata a seguito di numerosi quesiti per la richiesta di chiarimenti in ordine alle problematiche relative all'applicazione, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), delle disposizioni di agevolazione recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernenti il comodato.

3) Di precisare, per quanto sopra esposto, che:
- l'agevolazione per i comodati d'uso già disciplinata da questo Comune, **cioè aliquota dello 0,86 per cento con abbattimento del 50% della base imponibile**, resta confermata ed i requisiti per l'accesso sono quelli degli anni scorsi: pertanto viene applicata limitatamente alle categorie A e viene chiesta la presentazione di un'autodichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti senza richiedere alcun contratto di comodato (scritto o verbale);
- qualora il comodante ed il comodatario fossero in possesso anche dei requisiti di cui alla lettera 0a) dell'art. 13 del D.lgs n. 201/2011, nell'effettuare i conteggi IMU per l'esercizio 2016 applicheranno un ulteriore abbattimento della base imponibile limitatamente all'immobile censito in categoria A; per le eventuali pertinenze, censite in categoria catastale C2, C6 e C7 e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, applicheranno l'aliquota di base dello 0,86 per cento e l'abbattimento del 50% della base imponibile.

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, è allegata al bilancio di previsione 2016-2018.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere agli adempimenti previsti, con undici voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE .....

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal - 2 MAG. 2016 al 17 MAG. 2016 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, - 2 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☒ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- ☐ **diverrà esecutiva** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, - 2 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE ~~GIUNTA COMUNALE~~/CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 **DEL** 27 APR. 2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

☒ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità contabile (Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012)

.....

.....

.....

☐ La spesa di euro _____ è stata prevista all'intervento _____ (cap. _____) gestione competenza/residui del bilancio di previsione 2016 (Art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000).

Imp. n. _____ Sub. Imp. n. _____

Il Responsabile dell'Area Economica finanziaria e Amministrativa
Patrizia Fancoli

Chiuro, 21 APR. 2016

COMUNE DI CHIURO (SO)

****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 21 APR. 2016

COMUNE DI CHIURO (SO)

Il Responsabile dell'Area ECON/FIN/AMM.VA